

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità
(*Svolgimento e conclusione*) 74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020
(Doc. LXXXVI, n. 3) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 74

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 75

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 75

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 81

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 76

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 76

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 82

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 77

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 79

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del prof. Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Fabrizio BARCA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Filippo SENSI (PD), le deputate Cristina ROSSELLO (FI), Emanuela ROSSINI (MISTOMIN.LING.) e Marina BERLINGHIERI (PD), il deputato Piero DE LUCA (PD) e la deputata Francesca GALIZIA (M5S).

Il professor Fabrizio BARCA risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato il 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è stato avviato lo scorso 20 febbraio con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte della relatrice, Conny Giordano, e l'inizio del dibattito. Avverte,

inoltre, che non risultano ancora pervenuti pareri da parte di altre Commissioni.

Nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli Atti del Governo n. 146, n. 148, n. 149 e n. 151, quindi all'esame dell'Atto del Governo n. 138 e, infine, all'esame dell'Atto del Governo n. 152.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'8 marzo prossimo. Rammenta che nella seduta del 19 febbraio scorso il relatore, Raffaele Bruno, ha illustrato i con-

tenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito. Ricorda, altresì, che il relatore ha accolto la richiesta di non procedere direttamente alla votazione del parere e che l'esame del provvedimento è stato, pertanto, rinviato alla seduta odierna.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, facendo seguito alla richiesta di rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte di alcuni membri della Commissione, per approfondire ulteriormente alcune delle misure contenute nel provvedimento, segnala di aver preso parte, martedì scorso, all'audizione informale, presso la VIII Commissione Ambiente, competente in via primaria, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Osserva, in particolare, che l'audizione dei rappresentanti di ISPRA ha fatto emergere l'attiva partecipazione del predetto Istituto, in qualità di rappresentante nazionale, e sempre in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella fase di predisposizione delle modifiche normative che hanno portato all'emanazione della direttiva 2017/2102 e al relativo schema di decreto legislativo. Nello specifico, evidenzia, peraltro, come ISPRA ed ENEA siano concordi nell'esprimere un giudizio positivo in merito alle proposte di modifica relative all'esclusione di alcune categorie di prodotti di nicchia dal campo di applicazione del provvedimento in esame – come gli organi a canne e le macchine mobili non stradali destinate ad uso esclusivo professionale con alimentazione esterna – in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l'ambiente o la salute e causerebbe, al contrario, problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.

Segnala poi che in sede di audizione informale è altresì emerso un orientamento favorevole anche circa l'estensione della deroga all'immissione di parti di ricambio ricavate da apparecchiature elet-

triche ed elettroniche che contengono sostanze di cui all'allegato II, sottolineando che ciò permette di incrementare la durata di vita utile di alcune apparecchiature, giacché aggiornamenti e riparazioni ritardano il loro smaltimento come rifiuti, con benefici ambientali evidenti.

In conclusione, rileva come entrambi i soggetti auditi abbiano sottolineato il condivisibile intento del provvedimento di facilitare le operazioni sul mercato dell'usato e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche già immesse, prevedendo una fase di transizione nella restrizione alla presenza di sostanze pericolose nelle componenti elettroniche di apparecchiature non più funzionanti che potrebbero essere utilizzati per riparare altre apparecchiature datate, confermando l'opinione che lo schema di decreto all'esame rappresenta, in tal senso, un tassello importante nell'ambito della transizione verso un'economia circolare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo. Chiede quindi al relatore se ritenga ricorrano le condizioni per formulare una proposta di parere.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, riferisce che appare opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio, riservandosi di presentare la proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria invita il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile che consenta di recepire nell'ordinamento nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla

possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, segnala, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 6 luglio 2019 e che la Commissione europea, con lettera del 18 settembre 2019, ne ha contestato il mancato recepimento avviando, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0279.

Fa presente che la direttiva in titolo (cosiddetta « direttiva PIF ») è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale. Lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018, che, oltre a rinviare ai

principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della predetta legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2017/1371. Nelle relazioni di accompagnamento sono esplicitate le ragioni per le quali non sono stati introdotti specifici interventi con riferimento a taluni criteri di delega, in considerazione della struttura del testo del decreto, della presenza di norme di portata generale nell'ordinamento interno, applicabili anche alle fattispecie di delitto che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, nonché del sistema attualmente vigente in materia di giurisdizione penale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una analitica descrizione delle disposizioni dello schema all'esame ne illustra sinteticamente i contenuti, ricordando che esso si compone di 9 articoli. In particolare, l'articolo 1, attraverso una serie di modifiche al codice penale, individua le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori a centomila euro. In ottemperanza a quanto previsto da uno dei criteri di delega, viene inoltre modificato l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), inserendo la punibilità del tentativo di reato – per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiara-

zione infedele – qualora siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Segnala che pur prescrivendo la legge di delega al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 3, comma 1, lettera c)), il legislatore delegato ha ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati, intervento valutato non necessario come specificato nella relazione illustrativa.

Gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto gli stessi comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, l'articolo 3 introduce una circostanza aggravante specifica per punire i reati di contrabbando, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro; si prevede inoltre che tali reati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.

L'articolo 5, modificando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, amplia il catalogo dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, in primo luogo, prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, in secondo luogo, prevedendo l'inclusione nell'elenco dei delitti, in relazione ai quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, il peculato, il pe-

culato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio. Sempre l'articolo 5 dello schema introduce, inoltre, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva, tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. In relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si prevede inoltre la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie, differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, e di sanzioni interdittive (ad esempio, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi).

L'articolo 6 dello schema, che modifica la disciplina del reato (di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898), che punisce chi « mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale », attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumenta la pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a centomila euro.

L'articolo 7 prevede che i riferimenti alle Comunità europee contenuti nelle norme penali, che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, siano da intendersi come relativi all'Unione europea. L'articolo 8 dello schema di decreto dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 l'Italia è sottoposta a procedura

di infrazione da parte della Commissione europea, si riserva di predisporre una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, anche al fine di tenere conto dell'esito del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 gennaio scorso ma che la Commissione non ha finora potuto esprimere il suo parere in quanto l'atto non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, pervenuto nella giornata di ieri.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Dimitri COIN (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo. Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, Antonella Papiro, ha svolto la sua relazione introduttiva ma che il provvedimento non era corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata che è stato trasmesso nella giornata di oggi.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) osserva che, per il suo gruppo, il provvedimento all'esame non presenta profili di criticità in relazione alla disciplina europea, evidenzia, in via generale, che la pur fondamentale esigenza di contrasto dell'evasione fiscale, necessario al fine di garantire la tenuta del gettito tributario, dovrebbe essere accompagnata da un analogo sforzo da parte del Governo al fine di ridurre il livello della pressione fiscale sui contribuenti, cosa che avrebbe auspicato ma non è avvenuta. Osserva, inoltre, come la cosiddetta concorrenza fiscale, se posta in essere correttamente in contesto adeguatamente regolamentato, non debba in sé essere demonizzata, atteso che essa potrebbe anche svolgere una funzione di stimolo all'adozione di misure volte al perseguimento di una maggiore equità fiscale.

Annuncia, quindi, il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 27 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 146).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 146);

preso atto che la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio

dei materiali usati, nonché di armonizzare le disposizioni della direttiva RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, dettando al contempo, in coerenza con i principi dell'economia circolare, una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE fino al 22 luglio 2019 al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data con riguardo alle restrizioni delle operazioni sul mercato secondario e all'accorciamento del ciclo di vita di talune categorie di AEE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto n. 149)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (atto n. 149);

considerato che già il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e che tale obiettivo è stato, da ultimo, innalzato nell'ambito del Green Deal per l'Europa presentato dalla Commissione europea, che delinea, in coerenza con l'Accordo di Parigi, una tabella di marcia verso l'azzeramento netto delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050 che coinvolgerà tutti i settori dell'economia, tra cui in particolare il settore dei trasporti che necessita di un approccio globale per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica;

preso atto che il Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, accelerando la trasformazione dell'intero settore dei trasporti verso una mobilità a

zero emissioni, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

rilevato che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la facilitazione dell'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi, la direttiva (UE) 2018/645 oggetto di recepimento prevede che agli Stati membri possa essere concessa la possibilità di autorizzare, nel loro territorio, i titolari di una patente di guida di categoria B a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 4.250 kg e che tale possibilità di superare i 3.500 kg debba essere subordinata al fatto che la massa aggiuntiva consentita sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa derivante dai sistemi di propulsione alternativi ed essere soggetta alle limitazioni e alle condizioni intese ad evitare effetti negativi sulla sicurezza stradale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria, valuti il Governo la possibilità di adottare ogni accorgimento tecnico ed operativo utile al fine poter di recepire nell'ordi-

namento nazionale anche quanto previsto dall'articolo 2, numero 2), della direttiva (UE) 2018/645, in relazione alla possibilità di autorizzare, a specifiche condizioni, i titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni a guidare determinati tipi di veicoli alimentati con i combustibili alternativi di

cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);

preso atto che lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive alla disciplina introdotta con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 – adottato sulla base dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) e che ha modificato la Parte Quinta del c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – al fine di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure autorizzative, dei sistemi di controllo e degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, nonché di razionalizzare il sistema delle sanzioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l'articolo 271 del Codice dell'ambiente, concernente valori

limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, prevede, al comma 7-*bis*, una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze, assieme a quelle classificate come « estremamente preoccupanti » dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite « non appena tecnicamente ed economicamente possibile » nei cicli produttivi da cui originano; il medesimo comma prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione, senza tuttavia prevedere un termine predefinito per la sostituzione di tali sostanze pericolose dai cicli produttivi che possono, tra l'altro, provocare mutazioni genetiche ed essere tossiche per la riproduzione;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera f), che novella l'articolo 273-bis del Codice dell'ambiente inserendovi, al comma 10 la nuova lettera q)-*bis*) e il nuovo comma 10-*bis*, escludono dal novero dei medi impianti di combustione quelli che superano determinate soglie per effetto delle norme di aggregazione e rilevato, al riguardo, che l'aggregazione di impianti comporta riflessi sulla qualità dell'aria;

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, n. 1, capoverso comma *7-bis*, l'opportunità di indicare un termine preciso, decorrente dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, entro il quale il gestore dell'impianto sia tenuto a trasmettere all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione, preve-

dendo nel contempo l'irrogazione di sanzioni dissuasive in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;

b) valuti il Governo l'opportunità di verificare gli effetti delle previsioni della nuova lettera *q)-bis*) e del nuovo comma *10-bis*, introdotti all'articolo *273-bis* del Codice dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numeri 2) e 3) dello schema di decreto, tenuto conto dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dall'aggregazione degli impianti;

c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del d.lgs 152/2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante « Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione », considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Atto n. 152).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (atto n. 152);

premesso che la direttiva 2018/822, che rientra nel novero delle misure adottate in ambito europeo per rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'evasione fiscali, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie al fine di imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva;

osservato che:

la direttiva consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione delle predette informazioni quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro;

lo schema di decreto non menziona espressamente il segreto professionale, ma – al comma 4 dell'articolo 3 – esonera l'intermediario dall'obbligo di comunicazione per le informazioni ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica

del cliente o nei casi di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo: tali fattispecie sono analoghe a quelle – previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio – in cui non si applica l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte del professionista;

lo schema di decreto, inoltre, introduce un ulteriore esonero dall'obbligo di comunicazione delle informazioni, sia per l'intermediario che per il contribuente, qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una responsabilità penale;

il Governo, nella relazione illustrativa, giustifica l'introduzione di tale esenzione, che non trova corrispondenza nella direttiva, rilevando che « è stabilita in presenza di un interesse meritevole di tutela dall'ordinamento in quanto espressione del principio per cui *nemo tenetur se detegere* e rappresenta una garanzia contro il rischio di autoincriminazione »;

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.